

1838/16  
229/16  
R.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI  
3<sup>a</sup> SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica e nella persona del  
Giudice Unico G.O.T. Avv. Stefania Pisciotta ha  
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 14530/10 NR del Ruolo  
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2010  
avente ad oggetto:

RISARCIMENTO DANNI

TRA

- MARIO, elettivamente domiciliato in  
alla piazza Esedra Ed. Edilforum IS. F10 Centro  
Direzionale presso lo studio dell'avv. Michele Liguori,  
dal quale è rappresentato e difeso unitamente e  
disgiuntamente con l'avv. Tiziana Conte, giusta  
procura a margine dell'atto di citazione

PARTE ATTRICE

E

SOCIETA' FONDIARIA-SAI ASSICURAZIONI SPA, in  
persona del legale rappresentante pro-tempore,  
elettivamente domiciliata in Napoli alla via N.



Tommaseo n. 4 presso lo studio dell'avv. Giorgio Vaiana, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione notificato

PARTE CONVENUTA

NONCHE'

RUSSO SILVANA

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

CONCLUSIONI

Come in atti

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Mario conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la società "Fondiarìa Sai Spa" nonché Russo Silvana, assumendo:

- a) il giorno 6.6.2003 intorno alle ore 11,00circa in Napoli mentre conduceva il ciclomotore Honda Schifty 50 cc tg. 6TXSR nel percorrere via Riviera di Chiaia in piazza della Repubblica in direzione via Caracciolo veniva investito alla parte laterale sinistra dall'auto Mercedes tg. BP687ZL che procedeva ad alta velocità non rispettando la precedenza
- b) l'attore a seguito dell'impatto rovinava al suolo subendo lesioni che non ne richiedevano però il



trasporto attraverso servizio ambulanza 118 presso un presidio ospedaliero;

- c) di aver richiesto, senza alcun esito positivo, con lettera acc. a/r alla società convenuta la liquidazione dei danni patiti e dunque si vedeva costretto ad adire codesto Tribunale.

Si costituiva la società "Fondaria-Sai Spa" eccependo in via preliminare l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda e nel merito l'infondatezza della domanda e pertanto chiedeva il rigetto della stessa con condanna di parte attrice al pagamento delle spese del giudizio.

La causa veniva istruita con espletamento di ctu e prova testimoniale e riservata in decisione all'udienza del 25 settembre 2015 senza concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. per espressa rinunzia delle parti.

2. La domanda è fondata e può trovare accoglimento nei limiti di cui in motivazione. Invero non possono trovare accoglimento le eccezioni preliminari formulate dalla società convenuta avendo l'attore adempiuto correttamente le formalità preliminari necessarie per ottenere il risarcimento dei danni patiti.



3. Invero dalla prova testimoniale espletata in particolare nel corso delle udienze istruttorie del 15.6.2012 e dell'11.12.2012 i testi Francesco e Fabrizio , il primo presente sul luogo dell'incidente, confermavano la dinamica dello stesso come enunciata nello svolgimento del processo.
4. Il CTU dott. Antonio Marrone in esito ad accurata e motivata relazione tecnica accertava la sussistenza del nesso causale tra il trauma provocato dall'incidente e le lesioni patite dall'attore (lesioni al volto e ai denti, all'arto superiore destro ed all'arto inferiore destro).

Il CTU peraltro accertava una ITT nella misura di giorni 35, una ITP al 50% nella misura di giorni 30.

Il CTU accertava altresì un danno biologico nella misura del 7 %.

Il CTU inoltre nelle conclusioni rileva che i postumi permanenti patiti *"...non determinano effetti apprezzabili sulla sfera individuale, sulla sfera relazionale, sull'espletamento delle normali attività della vita quotidiana nonché sull'aspettativa di vita del soggetto; in particolare i postumi descritti non ostacolano lo svolgimento delle attività ludiche e*



*sportive svolte dal periziando". Afferma altresì il CTU che "i postumi rilevati non determinano effetti apprezzabili sulla capacità lavorativa del periziando, intesa sia come capacità lavorativa generica che specifica, cioè relativa all'attività di avvocato svolta dal periziando".*

5. Il Tribunale pertanto ritiene di liquidare, sulla base delle cd. Tabelle di Milano, le seguenti somme: euro 3.360,00= per ITT; euro 1.440,00= per ITP al 50%. Va altresì riconosciuto il danno biologico nella misura di euro 11.961,00= , oltre le spese mediche nella misura di euro 4.400,00=.
6. La società convenuta, pertanto, va condannata al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 21161,00= all'attualità oltre interessi legali dalla data del fatto all'effettivo soddisfo.
7. Le spese del giudizio, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e con attribuzione.

Spese compensate tra le altre parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione civile, nella persona del Giudice Unico G.O.T. Avv. Stefania Pisciotta,



definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe,  
così decide:

- a) accoglie la domanda proposta da Mario  
e per l'effetto condanna la società "Fondiarìa-Sai  
Spa" al pagamento in favore dell'attore della  
complessiva somma di euro 21.161,00=  
all'attualità oltre interessi legali dalla data del  
fatto all'effettivo soddisfo;
- b) condanna la società "Fondiarìa-SAI Spa" al  
pagamento delle spese di giudizio che liquida nella  
complessiva somma di euro 4.835,00= oltre  
rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge e  
attribuzione all'avv. Michele Liguori dichiaratosi  
anticipatario;
- c) condanna altresì la società "Fondiarìa-Sai Spa" al  
pagamento delle spese di CTU già liquidate con  
separato decreto nella misura di euro 700,00=;
- d) Spese compensate tra le altre parti

Così deciso in Napoli il 24 ottobre 2015

Il G.O.T.

Avv. Stefania Pisciotta

